

DELIBERAZIONE 30 GENNAIO 2024
10/2024/R/COM

INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI MAGGIORMENTE COLPITE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DALL'1 MAGGIO 2023

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1281^a riunione del 30 gennaio 2024

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un “Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”;
- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17);
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che istituiva l’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto-legge 70/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha soppresso l’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche e ha trasferito le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11);
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni in legge 31 luglio 2023, n. 100, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023” (di

- seguito: decreto-legge 61/23);
- il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni con legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”;
 - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 - il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 - il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
 - il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
 - il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
 - il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 di attuazione della direttiva UE 2019/944;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214”;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (di seguito: d.P.R. 445/00);
 - il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023 con il quale il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione (di seguito: Commissario straordinario alla ricostruzione);
 - la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994, recante “Principi per l’erogazione dei servizi pubblici”;
 - la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1 maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena”;
 - la delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023, recante “Estensione dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023”;
 - la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze”;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino”;
- l’ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione n. 11 del 25 ottobre 2023 (di seguito: l’ordinanza del 25 ottobre 2023, n. 11);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico” (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, recante “Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico” (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com) e, in particolare, il relativo Allegato A c.m.i;
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante “Quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
- la deliberazione dell’Autorità 19 maggio 2023, 216/2023/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2023” (di seguito: deliberazione 216/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 267/2023/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dall’1 maggio 2023” (di seguito: deliberazione 267/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2023, 304/2023/R/com, recante “Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità del 13 giugno 2023, 267/2023/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1 maggio 2023”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/rif, recante “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” (di seguito: deliberazione 386/2023/R/rif) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 390/2023/R/com, recante “Proroga della sospensione dei termini di pagamento a favore delle popolazioni maggiormente colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dall’1 maggio 2023” (di seguito: deliberazione 390/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2023, 565/2023/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni maggiormente colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dall’1 maggio 2023” (di seguito: deliberazione

- 565/2023/R/com);
- la comunicazione dell’Autorità inviata, in data 23 gennaio 2024 (prot. Autorità 5455 del 23 gennaio 2024), al Commissario straordinario alla ricostruzione avente ad oggetto “Schema di deliberazione recante integrazione della disciplina per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni maggiormente colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dall’1 maggio 2023”.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 2 della legge 481/95, l’Autorità:
 - stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (comma 12, lettera e));
 - fa altresì riferimento per la determinazione della tariffa ai costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale (comma 19);
- ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della richiamata legge 481/95, il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- il decreto-legge 201/11, trasferendo all’Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, previste dal decreto-legge 70/11 per l’Agenzia nazionale di vigilanza delle risorse idriche, ha precisato che tali funzioni “*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*”;
- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono esercitate “*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*”.

CONSIDERATO CHE:

- in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dall’1 maggio 2023 in parte del territorio dell’Emilia-Romagna, in alcuni comuni della provincia di Pesaro e Urbino e della Città metropolitana di Firenze, l’Autorità, in continuità con quanto disposto in occasione di precedenti eventi calamitosi e nelle more della delimitazione da parte delle autorità competenti delle aree maggiormente colpite, ha disposto d’urgenza, con la deliberazione 216/2023/R/com, in relazione alle forniture di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, alle utenze del servizio idrico integrato (di seguito: SII) nonché del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza a partire dall’1 maggio 2023, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti delle autorità

- competenti che avessero identificato puntualmente i comuni danneggiati dai sopracitati eventi;
- successivamente, con la deliberazione 267/2023/R/com l’Autorità è intervenuta in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 12, del decreto-legge 61/23, disponendo, relativamente alle forniture e utenze interessate, rientranti nei comuni ovvero frazioni di comuni di cui all’allegato 1 al medesimo decreto:
 - il periodo di sospensione automatica dei termini di pagamento delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento emessi o da emettere nonché dei termini di pagamento delle rate ovvero degli importi sospesi e non pagati dalla data dell’1 maggio 2023 e fino alla data del 31 agosto 2023;
 - la rateizzazione degli importi delle fatture sospese su un periodo minimo pari a 12 mesi;
 - misure immediate e mirate di compensazione a sostegno dell’operatività degli esercenti e gestori operanti nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di cui sopra;
 - più di recente, con la deliberazione 390/2023/R/com, l’Autorità, in conformità con quanto previsto dal legislatore all’articolo 1, comma 12, del decreto-legge 61/23 - che indicava il termine di sei mesi come termine massimo entro il quale l’Autorità medesima poteva disporre la sospensione - ha esteso il periodo di sospensione dei termini di pagamento fino alla data del 31 ottobre 2023 a favore dei soggetti maggiormente danneggiati che, previa richiesta da presentare entro il 31 agosto 2023 e comunque entro il termine di conclusione della sospensione dei pagamenti, avessero dichiarato, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/00, che l’utenza o fornitura di cui sono titolari fosse asservita ad una abitazione e/o sede che risultasse compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in data 9 ottobre 2023, con la legge di conversione n. 136, il legislatore è intervenuto nuovamente a tutela delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici più sopra richiamati, e, all’articolo 23, ha integrato l’articolo 1 del decreto-legge 61/23, prevedendo, al comma 12*bis*, che l’Autorità introduca con propri provvedimenti agevolazioni di natura tariffaria “*con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 a favore delle utenze (...) che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l’utenza o la fornitura è asservita a un’abitazione o una sede che sia risultata compromessa, sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario di cui all’articolo 20-ter, nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023*”;
- alla luce di quanto sopra rappresentato, al fine di dare tempestiva attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 12*bis*, del decreto-legge 61/23, e in considerazione delle finalità di tutela espressamente previste dal legislatore a

favore delle popolazioni maggiormente colpite dagli eccezionali eventi più sopra richiamati, l’Autorità, con la deliberazione 565/2023/R/com, avendo concluso peraltro positivamente le interlocuzioni avviate con le Istituzioni coinvolte, ha disposto:

- il riconoscimento delle agevolazioni di natura tariffaria, con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023, relativi ai clienti/utenti che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, che:
 - ✓ in caso di utenze e/o forniture domestiche, la medesima utenza o fornitura sia asservita ad un’abitazione che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale, in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, sulla base di un’ordinanza di sgombero o di un ordine di evacuazione o di idonea documentazione rilasciata dal Comune territorialmente competente;
 - ✓ in caso di forniture e/o utenze non domestiche, la medesima utenza o fornitura sia asservita ad una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 sulla base di una perizia asseverata o giurata, con riferimento ai soli danni di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 3 dell’ordinanza del 25 ottobre 2023, n. 11 (ossia, danni tali da rendere necessaria la ricostruzione dell’immobile e/o la sua delocalizzazione, anche temporanea);
- in considerazione del grave danno economico subito dalle popolazioni coinvolte per effetto degli ingenti consumi, soprattutto di energia elettrica e acqua, riscontrati nel periodo successivo al verificarsi degli eventi alluvionali, relativamente alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023, che non si applichino:
 - ✓ le componenti tariffarie a copertura dei costi di rete, le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti, nonché i corrispettivi per le prestazioni e i contributi agli esercenti la distribuzione e/o la vendita per attivazioni, disattivazioni, riattivazioni e/o vulture di utenze;
 - ✓ i corrispettivi tariffari riferiti alla fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e le relative componenti UI, nonché i corrispettivi applicati dai gestori del SII per nuove attivazioni, disattivazioni, riattivazioni, vulture di utenze o subentri;
 - ✓ i corrispettivi riferiti alla fornitura del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nonché i contributi eventualmente richiesti per il ritiro dei rifiuti ingombranti ovvero per la riconsegna al domicilio dei mastelli persi/distrutti o danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi

- alluvionali di cui sopra;
- che gli esercenti l'attività di vendita, i gestori del SII nonché i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti siano tenuti:
 - ✓ ad emettere la fattura ovvero l'avviso di pagamento di conguaglio contabilizzante gli importi sospesi e le eventuali agevolazioni spettanti entro il 31 marzo 2024, relativamente ai soggetti che hanno beneficiato della proroga della sospensione dei termini di pagamento fino al 31 ottobre 2023;
 - ✓ qualora abbiano già emesso la fattura, ovvero l'avviso di pagamento di cui al comma 8.9 della deliberazione 267/2023/R/com, a sospendere i termini di pagamento delle rate non ancora scadute, e ad emettere una nuova fattura di conguaglio o avviso di pagamento contabilizzanti, oltre ai pagamenti sospesi, le agevolazioni spettanti, rateizzando gli importi dovuti dai propri clienti/utenti su un numero di rate corrispondente a quelle non ancora scadute;
 - ✓ qualora l'istanza per usufruire delle agevolazioni pervenga successivamente al completo pagamento del piano di rateizzazione, oppure qualora il numero di rate restanti non sia sufficiente a garantire il riconoscimento delle agevolazioni spettanti, a corrispondere gli importi relativi alle predette agevolazioni a partire dalla prima fattura utile ovvero dal primo avviso di pagamento utile;
 - relativamente alle modalità di copertura degli oneri connessi al riconoscimento delle agevolazioni tariffarie, l'utilizzo dei meccanismi di perequazione già disponibili, in analogia con quanto già disposto in occasione di precedenti eventi calamitosi, prevedendo, con riferimento al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, che gli oneri derivanti dal riconoscimento delle suddette agevolazioni siano posti in capo agli altri conti di gestione dei settori ambientali, in attesa che il gettito della componente UR_{2,a} affluisca al Conto di cui al comma 3.1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif;
 - infine, in ragione del fatto che le misure previste dalla deliberazione 565/2023/R/com sono state definite con la massima urgenza, al fine di porre gli esercenti la vendita e i gestori interessati nelle condizioni di assicurare in tempi brevi la corretta e tempestiva applicazione delle agevolazioni tariffarie, una adeguata e capillare informazione a favore delle utenze e forniture interessate, nonché l'adeguamento dei propri sistemi interni di fatturazione e rendicontazione, l'Autorità ha deciso di sottoporre la citata deliberazione a consultazione successiva ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione 649/2014/A, indicando la data del 15 dicembre 2023 come termine per presentare osservazioni e proposte motivate su aspetti di carattere implementativo al fine di valutare eventuali adeguamenti od integrazioni volti a favorire l'operatività del suddetto intervento.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- rispetto alle misure prospettate dalla deliberazione 565/2023/R/com sono pervenute osservazioni da parte di tre (3) operatori di energia elettrica e gas, tre (3) associazioni loro rappresentative, una (1) *multiutility* e un (1) gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- pur condividendo le finalità perseguite dalle misure di cui alla menzionata deliberazione 565/2023/R/com e l'approccio adottato dall'Autorità, i soggetti rispondenti alla consultazione hanno evidenziato la necessità di intervenire con alcuni chiarimenti e modifiche operative al fine di semplificare e favorire il riconoscimento delle agevolazioni a favore delle popolazioni colpite dai sopracitati eventi; nello specifico, gli operatori e le associazioni loro rappresentative, anche al fine di tener conto delle differenti casistiche riscontrate sul territorio, hanno richiesto:

con riferimento ai soggetti beneficiari delle agevolazioni tariffarie:

- di chiarire il perimetro soggettivo dell'agevolazione, ovvero se "beneficiari" dell'agevolazione siano da ritenersi solo i punti di fornitura danneggiati ovvero gli intestatari dei medesimi punti che, per ovvie ragioni, potrebbero aver dovuto attivare/subentrare/volturare altri punti di fornitura a seguito dell'indisponibilità del punto danneggiato;
- in merito alle forniture e/o utenze non domestiche, di chiarire se possano essere considerate, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, ulteriori tipologie di danno previste all'articolo 3 dell'ordinanza del 25 ottobre 2023, n. 11 che comportano la compromissione funzionale della sede, rispetto alle casistiche già contemplate nell'ambito del comma 3.1, lettera b), della deliberazione 565/2023/R/com;
- in merito alle forniture e/o utenze domestiche chiarire, altresì, cosa si intende per "*idonea documentazione rilasciata dal Comune territorialmente competente*" citata al comma 3.1, lettera a), della medesima deliberazione 565/2023/R/com;
- di estendere il riconoscimento delle agevolazioni di cui al comma 25.1, lettera b), della deliberazione 565/2023/R/com, anche alle utenze residenti che, pur non avendo l'abitazione e/o la sede compromessa nella loro integrità funzionale, hanno comunque avuto la necessità di usufruire dei ritiri dei rifiuti ingombranti generati dall'alluvione o la riconsegna dei mastelli persi/distrutti/danneggiati in conseguenza dei sopra richiamati eventi;

con riferimento alle tempistiche e alle modalità previste per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie:

- di procedere all'inserimento di un termine finale per la presentazione dell'istanza volta all'ottenimento delle agevolazioni in parola, in quanto la mancata indicazione di una previsione espressa in materia potrebbe creare obiettiva incertezza nell'utente/cliente finale, che si ripercuoterebbe sui gestori e sugli operatori della filiera *energy* (venditori e distributori) causando oneri connessi alla gestione di reclami, richieste di informazioni, ecc.;

- di procedere in ogni caso ad uno slittamento delle tempistiche stabilite per la fatturazione da parte delle imprese distributrici dei conguagli oggetto delle agevolazioni e per l'emissione della fattura di conguaglio da parte degli esercenti l'attività di vendita, in considerazione degli *effort* implementativi ed applicativi previsti a carico degli operatori e della necessità di procedere ai necessari aggiornamenti sui sistemi informativi;
- che sia lasciata all'esercente l'attività di vendita la facoltà di erogare al cliente finale l'importo delle agevolazioni (fattura di conguaglio) in un'unica soluzione e comunque entro un periodo di tempo stabilito dalla regolazione o di liquidare tale importo rateizzando con la stessa cadenza delle rate residue del piano in corso, in modo da garantire che il medesimo cliente corrisponda ogni mese un importo al netto delle agevolazioni spettanti;
- di esplicitare agli articoli 4 e 5 della deliberazione 565/2023/R/com che l'esercente la vendita di gas naturale e energia elettrica sia comunque tenuto a corrispondere al cliente finale le agevolazioni spettanti mediante storno delle relative componenti, solo dopo aver ricevuto il corrispondente conguaglio di cui alle fatture di distribuzione/trasporto;
- di confermare che l'obbligo di comunicazione di cui al comma 5.4 della deliberazione 565/2023/R/com sia esteso anche alle imprese distributrici di energia elettrica;
- in considerazione delle tempistiche e delle modalità previste per la trasmissione della comunicazione di cui al comma 28.1 della deliberazione 565/2023/R/com a favore degli utenti e dei clienti finali colpiti, di rendere comunque disponibili le informazioni richieste entro i termini previsti esclusivamente sul sito *web* o, alternativamente, di veicolare tale informativa attraverso le piattaforme regionali da cui i cittadini che ne hanno i presupposti possono richiedere, nei termini di cui al decreto-legge 61/23, i contributi per la ricostruzione;

con riferimento agli obblighi di archiviazione posti in capo agli esercenti l'attività di vendita e agli scambi informativi con le imprese di distribuzione:

- pur condividendo la necessità che gli esercenti la vendita archivino e mettano a disposizione dell'impresa di distribuzione la documentazione relativa alle istanze dei clienti, di prevedere in relazione all'obbligo di cui al comma 3.3 della deliberazione 565/2023/R/com, un termine ridotto, pari ad esempio a 12 (dodici) mesi dalla ricezione dell'istanza;
- di prevedere che le imprese di distribuzione possano mettere a disposizione i propri portali come canale alternativo alla PEC per lo scambio dei dati (istanze ed elenchi forniture agevolabili), in quanto le comunicazioni effettuate tramite posta elettronica certificata potrebbero verosimilmente rallentare i processi;

per quanto attiene alla compensazione delle imprese di distribuzione di energia elettrica e gas naturale e degli esercenti la vendita:

- di confermare che il meccanismo di compensazione di cui al comma 15.6 della deliberazione 565/2023/R/com comprenda il recupero dei mancati ricavi anche

per i casi di disattivazione e riattivazione oltre a quelli relativi alle nuove attivazioni e volture;

- se sia previsto l'azzeramento dei corrispettivi in quota fissa fatturati dagli esercenti l'attività di vendita del gas naturale e, conseguentemente, sia previsto un meccanismo di compensazione dei minori ricavi a favore di quest'ultimi;
per quanto attiene alle agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas naturale alle utenze allacciate direttamente alla rete di trasporto di chiarire:

- cosa si intende al comma 14.1, per periodo di efficacia del conferimento;
- chi sia il soggetto tenuto a provvedere alla fatturazione di conguaglio;

in caso di switching dei clienti finali colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dell'1 maggio 2023 e successivi:

- di chiarire se quanto previsto per la cessione del credito trovi applicazione con riferimento a tutti i punti di fornitura i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi della deliberazione 216/2023/R/com e la cui morosità si sia verificata successivamente alla data dell'1 maggio 2023;
- di chiarire come l'esercente la vendita uscente possa identificare quello uscente al fine di permettere lo scambio di informazioni ai fini dell'acquisto del credito residuo relativo agli importi oggetto di rateizzazione;
- *per quanto attiene alla non cumulabilità del bonus sociale idrico con le agevolazioni tariffarie da riconoscere in fattura per i consumi di competenza dei mesi di maggio – ottobre 2023*, di confermare l'applicazione della previsione di cui al comma 2.5 della deliberazione 565/2023/R/com limitatamente al caso di utenze dirette, data l'impossibilità per il gestore del servizio idrico integrato di procedere a recuperi nel caso di utenze indirette;
- infine, i soggetti rispondenti alla consultazione hanno evidenziato come gli interventi disposti dall'Autorità pongano alcuni oneri a carico degli operatori interessati riconducibili: *i)* alla modifica dei sistemi di fatturazione e di gestione del credito; *ii)* all'introduzione di obblighi comunicativi; *iii)* all'esposizione finanziaria e al rischio morosità.

RITENUTO CHE:

- la disciplina recata dalla sopra richiamata deliberazione 565/2023/R/com sia necessaria per perseguire il duplice obiettivo di: *i)* garantire il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie a tutela delle popolazioni maggiormente colpite dagli eccezionali eventi meteorologici dell'1 maggio 2023; *ii)* assicurare agli operatori coinvolti adeguate misure di compensazione dei mancati ricavi derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni medesime;
- a fronte di quanto sopra, nel confermare in generale l'approccio seguito e le misure adottate con la deliberazione 565/2023/R/com, sia parimenti opportuno accogliere gran parte delle osservazioni formulate dai soggetti rispondenti alla consultazione e, conseguentemente, introdurre alcune modifiche operative alla disciplina per il riconoscimento delle agevolazioni disposta dalla medesima deliberazione al fine di agevolare i clienti e utenti finali nella predisposizione dell'istanza per ottenere

le agevolazioni e ridurre, al contempo, gli oneri complessivi posti a carico degli esercenti in un'ottica di semplificazione amministrativa e, più nello specifico:

- confermare, con riferimento alle utenze non domestiche, la possibilità di attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la compromissione funzionale della sede anche con riferimento ai danni richiamati alla lettera d) dell'articolo 3 dell'ordinanza del 25 ottobre 2023, n. 11, purché comportanti tale compromissione;
- prevedere l'introduzione di un termine finale per la presentazione dell'istanza di cui al comma 3.1 della deliberazione 565/2023/R/com volta all'ottenimento delle agevolazioni tariffarie, disponendo che tale termine ultimo sia individuato nella data del 30 giugno 2024 anche al fine di evitare incertezza nei clienti e utenti finali;
- prevedere, altresì, tenuto conto di quanto disposto al precedente alinea, che il termine ultimo per l'emissione della fattura di conguaglio o avviso di pagamento di cui al comma 4.1 della deliberazione 565/2023/R/com sia fissato alla data del 31 ottobre 2024, anche tenuto conto dell'esigenza manifestata dai medesimi rispondenti alla consultazione di assicurare agli operatori coinvolti congrue tempistiche per l'adeguamento dei sistemi interni di fatturazione;
- prevedere che la fattura di conguaglio/avviso di pagamento di cui al precedente alinea contabilizzi, oltre agli importi sospesi fino al 31 ottobre 2023, anche le agevolazioni relative ai consumi e ai servizi fruiti di competenza dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023, e che la medesima fattura/avviso siano rateizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della deliberazione 267/2023/R/com qualora l'utente ovvero il cliente finale presenti istanza entro il 30 giugno 2024;
- prevedere, inoltre, anche al fine di minimizzare gli oneri posti in capo agli operatori derivanti dalla modifica dei sistemi interni di fatturazione e di gestione del credito, che qualora gli esercenti l'attività di vendita, i gestori del SII nonché i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti abbiano già emesso la fattura ovvero l'avviso di pagamento di cui all'articolo 8 della deliberazione 267/2023/R/com, i medesimi esercenti/gestori siano tenuti a corrispondere tempestivamente e, comunque, entro la data del 31 ottobre 2024, gli importi relativi alle agevolazioni non ancora riconosciute, nell'ambito della fatturazione ordinaria o con altre modalità di corresponsione, qualora l'istanza per l'ottenimento delle suddette agevolazioni venga trasmessa entro il 30 giugno 2024. Tale previsione trova applicazione anche relativamente ai soggetti titolari di utenze e forniture danneggiate che, pur non avendo beneficiato della sospensione dei termini di pagamento ai sensi di quanto previsto al comma 3.2 della menzionata deliberazione 267/2023/R/com, trasmettano l'istanza per il riconoscimento delle agevolazioni spettanti nei termini e modalità previste;
- prevedere, altresì, che nei casi di cui al precedente alinea, gli esercenti l'attività di vendita, i gestori del SII nonché i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti siano tenuti ad inviare tempestivamente ai soggetti che

presentino istanza per usufruire delle agevolazioni, una comunicazione con la quale precisare ai medesimi soggetti le agevolazioni spettanti e le modalità di riconoscimento delle stesse;

- disporre altresì, accogliendo un'osservazione ricevuta, che le imprese di distribuzione possano mettere a disposizione i propri portali come canale alternativo alla PEC per lo scambio dei dati (istanze ed elenchi forniture agevolabili);
- prevedere, anche in considerazione degli *effort* implementativi e applicativi richiesti agli operatori, che, al fine di fornire adeguata e completa informativa a favore delle utenze e forniture coinvolte dai sopracitati eventi, la comunicazione di cui all'articolo 28.1 della deliberazione 565/2023/R/com:
 - ✓ sia comunque inviata entro la data del 31 marzo 2024;
 - ✓ sia integrata con la previsione esplicita del termine ultimo del 30 giugno 2024 per la trasmissione dell'istanza utile all'ottenimento delle agevolazioni in argomento.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno chiarire che le agevolazioni tariffarie di cui all'articolo 1, comma 12bis, del decreto-legge 61/23 trovano applicazione con riferimento alle sole utenze e forniture asservite ad abitazioni e/o sedi che siano risultate compromesse nella loro integrità funzionale in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici di cui sopra, sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario alla ricostruzione, escludendo pertanto l'applicazione della cosiddetta "portabilità" a punti di fornitura diversi da quello originario, ancorché attivati entro la data del 31 ottobre 2023;
- sia, altresì, opportuno chiarire con riferimento alle forniture e/o utenze domestiche che per "*idonea documentazione rilasciata dal Comune territorialmente competente*" citata al comma 3.1, lettera a) della deliberazione 565/2023/R/com debba intendersi documentazione del comune che attesti in modo puntuale la compromissione dell'integrità funzionale della singola abitazione interessata;
- in considerazione della previsione normativa richiamata al precedente alinea, funzionale alla corretta perimetrazione delle utenze e forniture beneficiarie, nonché alla corretta individuazione dell'ambito temporale di riferimento per l'applicazione delle predette agevolazioni, sia inoltre opportuno:
 - chiarire che i corrispettivi normalmente applicati dalle imprese distributrici, e dai gestori del SII per nuove disattivazioni, riattivazioni, volture di utenze o subentri – relativamente al punto di fornitura originario - siano da considerarsi agevolati solo qualora relativi ai servizi fruiti di competenza dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023;
 - chiarire, altresì, che non sia applicabile l'azzeramento dei corrispettivi in quota fissa fatturati dagli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica e gas naturale in quanto non previsto dalla norma primaria e, conseguentemente, riformulare in tal senso le relative disposizioni;

- non accogliere la richiesta avanzata in consultazione:
 - ✓ di estendere il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie alle utenze residenti nei comuni alluvionati che, pur non avendo l’abitazione e/o la sede danneggiata, hanno comunque avuto la necessità di usufruire dei ritiri dei rifiuti ingombranti generati dall’alluvione o la riconsegna dei mastelli persi/distrutti o danneggiati, in conseguenza della situazione emergenziale in quanto non coerente con quanto previsto dalla norma di legge;
 - ✓ relativa alla possibilità che l’esercente la vendita di gas naturale e energia elettrica sia tenuto a corrispondere al cliente finale le agevolazioni spettanti, solo dopo aver ricevuto il corrispondente conguaglio di cui alle fatture di distribuzione/trasporto, in quanto tale facoltà oltre a ritardare l’erogazione dell’agevolazione, non favorisce la piena tutela del cliente stesso che ha diritto a ricevere l’agevolazione indipendentemente dai rapporti economici tra i diversi soggetti della filiera;
 - ✓ di ridurre il termine di archiviazione delle istanze dei clienti, di cui al comma 3.3 della deliberazione 565/2023/R/com, in quanto la previsione di un termine ridotto, non è compatibile con le esigenze di controllo dell’attuazione degli adempimenti, anche in considerazione delle ricorrenti proroghe disposte dal legislatore in occasione di eventi analoghi;
- sia opportuno allineare le disposizioni della deliberazione 565/2023/R/com in relazione a quanto previsto per il settore elettrico e quanto stabilito per il gas naturale, relativamente alle agevolazioni per i servizi di disattivazione, riattivazione, subentro e voltura applicate dalle imprese di distribuzione e gli esercenti la vendita;
- per quanto attiene alle agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas naturale alle utenze allacciate direttamente alla rete di trasporto, sia opportuno modificare l’articolo 14 prevedendo che gli esercenti l’attività di vendita riconoscano ai clienti finali un’agevolazione pari al corrispettivo di capacità per il servizio di trasporto applicato, per i mesi da maggio a ottobre 2023 nei punti di uscita, CPU;
- di conseguenza, prevedere l’abrogazione dell’articolo 18, considerato che i minori ricavi conseguenti dal riconoscimento delle menzionate agevolazioni sono compensati dalla CSEA secondo le modalità riconosciute per gli esercenti la vendita;
- sia necessario chiarire che, nei settori dell’energia e del gas naturale in caso di *switching* dei clienti finali colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dell’1 maggio 2023 e successivi, ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 19 della deliberazione 565/2013/R/com:
 - gli importi oggetto della cessione del credito consistono “*nell’eventuale credito residuo relativo agli importi oggetto di rateizzazione di cui all’articolo 8 della deliberazione 267/2023/R/com; [e pertanto comprendono] esclusivamente gli importi relativi alle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi della deliberazione 216/2023/R/com, ivi incluse le fatture emesse prima degli eccezionali eventi meteorologici ma con termini di pagamento non ancora scaduti alla data di tali eventi e, pertanto, sospesi ai*

sensi della medesima deliberazione [e non comprendono] i crediti afferenti a morosità verificatasi precedentemente alla data dell'1 maggio 2023, di cui all'Articolo 5 della deliberazione 267/2023/R/com";

- come disciplinato dall'articolo 15 del TIMOE per i clienti precedentemente serviti in salvaguardia, l'impresa distributrice è tenuta a rilasciare all'esercente la vendita entrante, entro 2 giorni lavorativi successivi alla richiesta dell'esercente medesimo, il nominativo dell'utente del trasporto e del dispacciamento, nel settore elettrico, o dell'utente della distribuzione, nel settore del gas naturale, entranti, al fine di permettere lo scambio di informazioni tra esercenti la vendita per l'acquisto del credito residuo relativo agli importi oggetto di rateizzazione;
- sia, altresì, opportuno chiarire che stante l'attuale contesto normativo e regolatorio di riferimento, il gestore del SII possa procedere al recupero della quota di bonus sociale idrico, qualora già erogata, di competenza dei mesi in cui l'importo del servizio fatturato ai medesimi utenti beneficiari è posto pari a zero, solo nel caso di utenze dirette, nelle more della definizione delle procedure per la ripetizione degli importi indebitamente percepiti dagli utenti idrici indiretti di cui al comma 18.7 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche e integrazioni alla deliberazione 565/2023/R/com

- 1.1 All'articolo 3, della deliberazione 565/2023/R/com, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - i. al comma 3.1 dopo la parola "*presentano*" sono aggiunte le seguenti parole: " *, entro la data del 30 giugno 2024,*";
 - ii. al medesimo comma 3.1, lettera b), le parole: "*di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 dell'ordinanza del 25 ottobre 2023, n. 11 (ossia, danni tali da rendere necessaria la ricostruzione dell'immobile e/o la sua delocalizzazione, anche temporanea)*" sono sostituite dalle seguenti parole: "*di cui alle lettere a), b), c) e d), dell'articolo 3 dell'ordinanza del 25 ottobre 2023, n. 11*";
 - iii. il comma 3.6 è sostituito dal seguente comma:
"3.6 Le comunicazioni di cui ai commi 3.2 e 3.4 devono essere effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata predisposto sia dal distributore che dal venditore a tale esclusivo fine o tramite il portale del distributore."
- 1.2 All'articolo 4 della deliberazione 565/2023/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:

- i. al comma 4.1 le parole “entro il 31 marzo 2024” sono sostituite dalle seguenti parole: “entro il 31 ottobre 2024””;
 - ii. il comma 4.2 è integralmente sostituito dal seguente:

“4.2 Gli esercenti l’attività di vendita, i gestori del SII nonché i gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti:

 - a) che avessero già emesso la fattura ovvero l’avviso di pagamento, relativi agli importi sospesi ai sensi della deliberazione 267/2023/R/com, nei confronti dei soggetti che presentino istanza per usufruire delle agevolazioni di cui al presente provvedimento;
 - b) o che ricevessero istanza per usufruire delle agevolazioni di cui al presente provvedimento da parte di soggetti che non hanno usufruito della sospensione dei pagamenti;
sono tenuti a corrispondere nell’ambito della fatturazione ordinaria o con altre modalità di corresponsione gli importi relativi alle agevolazioni non ancora riconosciute. Il riconoscimento degli importi relativi alle agevolazioni previste a favore delle utenze e forniture di cui al precedente comma 2.1 deve essere assicurato tempestivamente e, comunque, entro la data del 31 ottobre 2024, qualora l’istanza di cui al comma 3.1 pervenga entro la data del 30 giugno 2024.”;
 - iii. il comma 4.3 è integralmente sostituito dal seguente:

“4.3 Nei casi di cui al precedente comma 4.2, gli esercenti l’attività di vendita, i gestori del SII nonché i gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, sono tenuti ad inviare tempestivamente ai soggetti che presentino istanza per usufruire delle agevolazioni di cui al presente provvedimento, una comunicazione con la quale specificano ai medesimi soggetti le agevolazioni spettanti e le modalità di riconoscimento delle stesse.”.
- 1.3 All’articolo 5, comma 5.4, della deliberazione 565/2023/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
- i. dopo la parola “L’impresa distributrice di gas naturale” sono aggiunte le seguenti parole: “ed energia elettrica”
 - ii. dopo la parola “i punti di riconsegna” sono aggiunte le seguenti parole: “e i punti di prelievo”.
- 1.4 All’articolo 8 della deliberazione 565/2023/R/com, il comma 8.1 è così riformulato: “Con riferimento alle utenze elettriche di cui al comma 2.1, le disattivazioni, riattivazioni, subentri e/o vulture di utenze sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente ai corrispettivi previsti dal TIC.”.
- 1.5 All’articolo 14 della deliberazione 565/2023/R/com, il comma 14.1 è integralmente sostituito dal seguente:

“14.1 Con riferimento ai punti di riconsegna di gas naturale che alimentano utenze di cui al comma 2.1 direttamente allacciate alla rete di trasporto, con l’esclusione dei soggetti che esercitano attività di produzione termoelettrica per l’anno termico 2022-2023, in relazione ai mesi da maggio ad ottobre 2023, gli esercenti l’attività di vendita riconoscono ai clienti finali un’agevolazione pari al

corrispettivo di capacità per il servizio di trasporto applicato, per i suddetti mesi, nei punti di uscita, CPu.”.

- 1.6 All’articolo 15 della deliberazione 565/2023/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
- i. nel titolo sono cancellate le parole “*e degli esercenti la vendita*”;
 - ii. al comma 15.1 le parole “*8.1, lettera a*” sono sostituite dalle seguenti parole: “*8.1*”;
 - iii. i commi da 15.5 a 15.8 sono soppressi;
 - iv. al comma 15.9 le parole “*di cui ai commi 15.5 e 15.1*” sono sostituite dalle seguenti parole: “*di cui al comma 15.1*”;
- 1.7 All’articolo 16 della deliberazione 565/2023/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
- i. nel titolo sono cancellate le parole “*e degli esercenti la vendita*”;
 - ii. al comma 16.3 le parole “*e gli esercenti la vendita di gas naturale*” sono cancellate.
- 1.8 L’articolo 18 della deliberazione 565/2023/R/com è integralmente sostituito dal seguente:

“Articolo 18

Compensazioni agli esercenti la vendita per le utenze direttamente allacciate alla rete di trasporto

- 18.1 I minori ricavi degli esercenti la vendita derivanti dall’applicazione della disposizione di cui al comma 14.1 sono compensati dalla CSEA.
- 18.2 L’esercente la vendita tiene separata evidenza delle agevolazioni tariffarie di cui al comma 14.1, pena la decadenza dal diritto a ricevere le compensazioni di cui al precedente comma e fornisce alla CSEA le relative informazioni, con le modalità da questa definite.
- 18.3 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al presente articolo 18 sono posti in capo al conto alimentato dalla componente tariffaria UG1 di cui al comma 42.3, lettera f), della RTDG.
- 18.4 La CSEA predispose e trasmette all’Autorità, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la procedura per il riconoscimento delle compensazioni di cui al presente articolo 18.”.
- 1.9 All’articolo 22, comma 22.1, della deliberazione 565/2023/R/com, le parole “*Per l’attivazione, la disattivazione*” sono sostituite dalle seguenti parole: “*Per la disattivazione*”.
- 1.10 All’articolo 23 della deliberazione 565/2023/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
- i. al comma 23.1, le parole: “*di cui al precedente comma 21.4*” sono sostituite dalle seguenti parole: “*di cui al precedente comma 21.4, lettera a), e*”;
 - ii. al comma 23.3, le parole: “*dal ricevimento dell’istanza*” sono sostituite dalle seguenti parole: “*dal termine di ciascun trimestre di ricevimento dell’istanza*”.

- 1.11 All'articolo 26, comma 26.3, della deliberazione 565/2023/R/com, le parole: “*dal ricevimento dell’istanza*” sono sostituite dalle seguenti parole: “*dal termine di ciascun trimestre di ricevimento dell’istanza*”.
- 1.12 All'articolo 28, comma 28.1, della deliberazione 565/2023/R/com, le parole: “*entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.*” sono sostituite dalle seguenti parole: “*entro la data del 31 marzo 2024. Tale comunicazione dovrà adeguatamente informare i medesimi clienti e utenti finali, anche con riferimento all’individuazione della data del 30 giugno 2024 per la presentazione dell’istanza utile all’ottenimento delle predette agevolazioni.*”.

Articolo 2

Modifiche e integrazioni alla deliberazione 267/2023/R/com

- 2.1 All'articolo 7, comma 7.3bis, della deliberazione 267/2023/R/com, alla lettera b) dopo le parole: “*entro il mese di marzo 2025*” sono aggiunte le seguenti parole: “*, ovvero in corrispondenza dell’istanza di compensazione dei minori ricavi di cui agli Articoli 23 e 26 della deliberazione 565/2023/R/com, qualora la medesima istanza sia trasmessa alla CSEA nei mesi precedenti a quello di marzo 2025,*”.

Articolo 3

Disposizioni transitorie e finali

- 3.1 La CSEA provvede ad adeguare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, le procedure per il riconoscimento delle compensazioni di cui agli Articoli 23 e 26 della deliberazione 565/2023/R/com, e le sottopone, entro il medesimo termine, all’approvazione della Direzione Assetti e Governance Ambientale.
- 3.2 Il presente provvedimento è trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, al Capo del Dipartimento della Protezione civile, al Commissario straordinario alla Ricostruzione, all’Associazione Nazionale degli Enti di governo d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti (ANEA), alla Regione Emilia-Romagna, alla Regione Marche, alla Regione Toscana, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, all’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e ad Acquirente Unico.
- 3.3 Il presente provvedimento e le deliberazioni 267/2023/R/com e 565/2023/R/com, come risultanti dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

30 gennaio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini